

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 149/2022 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N. 206/2021

Ai fini dell’audizione presso le Commissioni riunite 2° e 6° della Camera dei Deputati fissata per il giorno 16 aprile 2024, ad ore 10.15, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati rassegna le seguenti osservazioni sulla proposta del Governo n. 137/2024 (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).

SOMMARIO:

i. Premessa generale e metodologica	1
ii. Rilievi specifici sulle proposte di modifica relative ad esecuzioni, rito monitorio, e cognizione semplificata	2
iii. Rilievi specifici sulle proposte di modifica relative al diritto minorile e ai riti in ambito di persone e famiglia	5
iv. Rilievi specifici sulle proposte di modifica relative alla cognizione ordinaria .	11
v. Rilievi specifici sulle proposte di modifica relative a impugnazioni, comunioni e rito locatizio	12

i. Premessa generale e metodologica

Il Dipartimento AIGA Giustizia Civile ha svolto un puntuale esame delle modifiche proposte nello schema di decreto legislativo, articolando il lavoro in quattro sottogruppi di lavoro distinti per materie in ragione della diversificazione delle norme interessate. L’esame è stato svolto tenendo in considerazione le prassi rilevate in diversi tribunali d’Italia da AIGA a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Nel suo complesso, l’insieme delle proposte di modifica viene accolto con favore in quanto consiste in un organico aggiornamento normativo funzionalmente orientato a valorizzare i processi di digitalizzazione della giustizia e l’implementazione del PCT.

Non di meno, alcune proposte di modifica appaiono problematiche o incoerenti, mentre mancano alcuni correttivi che sarebbe opportuno introdurre.

Si riportano di seguito le sole osservazioni critiche e le proposte di integrazione suddivise per ambiti, mentre sono tendenzialmente omesse considerazioni sulle proposte di modifica formali, poco rilevanti e su quelle ritenute complessivamente positive.

ii. **Rilievi specifici sulle proposte di modifica relative ad esecuzioni, rito monitorio, e cognizione semplificata**

i. *Modifica degli articoli 136 e 149bis c.p.c.*

Con riferimento alla proposta modifica dell'art. 149bis c.p.c., ultimo capoverso dell'ultimo comma, recante la seguente formulazione "La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.", si pone il problema delle caratteristiche tecniche del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia in quanto, ad oggi, non è ancora dato sapere come operativamente si possa apprendere quando il destinatario della notificazione accede alla propria area riservata e se sarà previsto che tale accesso lasci in qualche modo traccia pubblica. La relazione illustrativa del decreto lascia intendere che tali caratteristiche tecniche sono in fase di definizione e che comunque risponderanno alle diversificate esigenze del mittente. **Sarebbe forse opportuno che entro il termine di adozione di decreti correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 149/2022 (i.e. 18/10/2024) fossero introdotti criteri e principi cui la successiva regolamentazione sulle caratteristiche tecniche del portale deve conformarsi.**

ii. *Modifica dell'art. 170 c.p.c.*

L'aggiornamento del penultimo comma dell'art 170 c.p.c. prevede la seguente formulazione: "Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto."

Tale aggiornamento normativo appare non adeguatamente coordinato, se non addirittura incoerente, rispetto al nuovo assetto proposto con l'art. 149bis c.p.c. ove si stabilisce che, quando la notificazione tramite pec non può essere eseguita o non ha esito positivo, la notificazione si esegue tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, mentre nel penultimo comma dell'art. 170 c.p.c., in mancanza di domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, si procede presso la residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Tale asimmetria lascerebbe presumere che l'avvocato che procede a eseguire la notificazione in proprio, a differenza dell'ufficiale giudiziario, non abbia a disposizione l'inserimento sul portale dei servizi telematici gestito del Ministero della Giustizia.

Tuttavia, la modifica proposta dell'art. 3ter della L. 53/1994 afferma esattamente il contrario, consentendo espressamente all'avvocato di ricorrere alla notifica tramite inserimento sul portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, ovvero, qualora non fosse possibile, a mezzo del servizio postale o tramite ufficiali giudiziari.

Non di meno, dal tenore testuale delle norme considerate appare agevole accedere all'interpretazione secondo la quale la mancanza di un domicilio digitale ai sensi dell'art. 170 c.p.c. integri un'ipotesi in cui la notificazione tramite pec non può essere eseguita ai

sensi dell'art. 149bis, c. 7°. Pertanto, da un lato, dovrebbe essere consentito accedere al regime notificatorio di cui all'art. 149bis c.p.c. volto evidentemente ad agevolare i "notificanti", mentre, dall'altro, nella stessa ipotesi si prescrive la notifica cartacea presso la residenza o il domicilio dichiarati ai sensi dell'art. 165 c.p.c.

Resterebbe, quindi, un'asimmetria tra il regime di notifica destinato alla parte costituita tramite avvocato e quello destinato alla parte costituita in giudizio personalmente, con il rischio di strumentalizzazioni volte a ostacolare il perfezionamento delle procedure di notifica.

Si raccomanda quindi, in alternativa, l'estensione del medesimo regime di notifica di cui all'art. 149bis c.p.c. anche al destinatario privo di un domicilio digitale e che decida di costituirsi personalmente in giudizio, ovvero di emendare la formulazione dell'art. 149bis, c. 7°, c.p.c. elidendo la dicitura "non può essere eseguita o".

iii. Abrogazione dell'art. 183bis c.p.c.

In merito alla proposta abrogazione dell'art. 183bis c.p.c. si rileva che, in realtà, le modalità di conversione del rito ordinario verso quello semplificato è stata trasferita nell'art. 171bis c.p.c.

Tuttavia, a differenza del vigente articolo 183bis c.p.c., scompare la valutazione di opportunità in ragione della prospettiva di istruzione probatoria, nonché, soprattutto, la necessità di sentire le parti e il regime di non impugnabilità dell'ordinanza.

L'esclusione del coinvolgimento delle parti, in particolare, non consente di escludere una tendenziale maggiore probabilità di avversione delle stesse rispetto alla decisione di conversione verso un rito che non hanno scelto e, conseguentemente, una tendenza inflattiva delle impugnazioni.

Inoltre, si osserva che il regime di atti difensivi previsti in sede di conversione dal nuovo art. 171bis c.p.c. appare difficilmente compatibile, se non incoerente, con la funzione e le caratteristiche proprie del rito semplificato.

Si raccomanda pertanto di ripristinare la valutazione di opportunità circa la conversione con obbligo di sentire le parti.

iv. Modifica dell'art. 281decies c.p.c.

In relazione alla modifica dell'art. 281decies c.p.c., si evidenzia l'esigenza di un migliore coordinamento con l'art. 281duodecies, 1° comma, c.p.c.

Infatti, se, da un lato, l'art. 281decies c.p.c. introduce al secondo comma la possibilità per l'avvocato di accedere al procedimento semplificato di cognizione anche in mancanza dei requisiti prescritti al primo comma, dall'altro lato, rimanendo tali requisiti obbligatori solo per i procedimenti collegiali, il giudice potrà procedere a mutare il rito semplificato in ordinario ai sensi dell'art. 281duodecies, 1° comma, c.p.c. esclusivamente qualora rilevi la mancanza dei requisiti nei giudizi di natura collegiale.

Manca poi una proposta di eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'art. 163 c.p.c. che appare ad oggi incoerente e incompatibile con le caratteristiche e la funzione del rito semplificato. Infatti, non appare possibile né

ragionevole prevedere che il ricorso per rito semplificato contenga l'indicazione del giorno di udienza per comparizione, né l'invito a costituirsi entro 70 giorni prima della udienza indicata, posto che l'udienza di comparizione viene fissata dal tribunale, così come il termine di costituzione del resistente.

Si raccomanda, pertanto, un migliore coordinamento sulla conversione del rito semplificato, nonché l'eliminazione dall'art. 281decies c.p.c. del richiamo dell'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'art. 163 c.p.c.

v. Modifica degli articoli 488 e 489 c.p.c.

La nuova formulazione dell'art. 489 c.p.c. presenta le medesime incertezze già rilevate per l'art. 170 c.p.c. per le quali si rimanda alla relativa trattazione.

Inoltre, manca una proposta di integrazione o correzione dell'art. 492bis c.p.c. prevedendo una norma di raccordo tra la fase della consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche (4° comma) e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo, anche al fine di consentire la scelta del creditore di cui ai commi 8° e 9° poiché si stanno riscontrando rispetto a tale fase di raccordo l'instaurazione di prassi diverse. Talvolta, viene inviata una informale comunicazione e-mail al difensore del creditore, in altri casi gli ufficiali giudiziari procedono con una telefonata, in altri casi ancora non viene lasciato alcun margine di scelta al creditore. Inoltre, è stato riscontrato che in alcuni tribunali, l'omessa iscrizione a ruolo da parte del creditore, preclude il rinnovamento del pignoramento entro un determinato termine successivo avvalendosi delle risultanze già ottenute.

Inoltre, dall'attuale formulazione del comma 7° dell'art. 492bis c.p.c. non emerge con chiarezza se la notifica al terzo dell'estratto del verbale di ritrovamento di beni del debitore produca gli effetti del pignoramento e, alla luce dei contenuti necessari dell'art. 543 c.p.c., l'Avvocato del creditore è onerato di depositare istanza di fissazione di udienza per consentire la dichiarazione del terzo e, naturalmente, il decorso del termine per rendere tale dichiarazione, ovvero sia comunque necessario procedere alla notificazione della citazione ad udienza fissa al debitore e al terzo oltre alla notificazione da parte dell'Ufficiale giudiziario dell'estratto del verbale di ritrovamento dei beni.

Appare poi opportuna una specificazione/correzione della previsione contenuta nell'art. 14, DPR 30 maggio 2002, n. 115 che prevede l'obbligo di versamento contestuale del contributo unificato per la parte che fa istanza ex art. 492bis, 1° comma, c.p.c. senza distinguere l'ipotesi in cui non viene presentata istanza di autorizzazione al presidente del Tribunale per procedere alla ricerca dei beni prima del decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c. Infatti, in mancanza di tale particolare istanza, il procedimento ex art. 492bis c.p.c. che si dovrebbe concludere con la restituzione del verbale contenente le risultanze al creditore, non integra i presupposti per il versamento del contributo ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 115/2002.

Pertanto, si raccomanda che il decreto legislativo correttivo preveda altresì una riformulazione dell'art. 492bis c.p.c. nonché una specificazione/correzione dell'art. 14 del DPR m. 115/2002.

vi. *Modifica art. 634 c.p.c.*

Rispetto alla proposta modifica della norma, rimane incerto se sia ammissibile anche la produzione di copia autentica della fattura elettronica o soltanto dell'originale informatico tenuto conto dei limiti dei files compatibili con i depositi pct.

In generale, comunque, la proposta di modifica va accolta con favore.

vii. *Modifica dell'art. 648 c.p.c.*

Sebbene l'aggiornamento della norma sia nel suo complesso da accogliersi positivamente, rimane incerto se la sussistenza di ragioni di urgenza debba intendersi nel senso proprio delle misure cautelari come *fumus boni iuris* e *periculum in mora* ovvero debba ricondursi a una delibazione sommaria, provvisoria e anticipata sulle caratteristiche dell'opposizione per quanto attiene alla carenza di prova scritta o alla possibilità di pronta soluzione.

iii. Rilievi specifici sulle proposte di modifica relative al diritto minorile e ai riti in ambito di persone e famiglia

i. *Modifiche al Codice civile*

L'articolo 1, c. 1°, nell'ambito delle modifiche apportate al Codice civile, dispone l'abrogazione del Titolo IX bis in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ed in particolare degli artt. 342-bis e 342-ter c.c. Il contenuto di tali disposizioni, tuttavia, con la Riforma Cartabia risulta già trasposto nel corpo dell'art. 473-bis.69 e, con lievi modifiche meramente letterali, dell'art. 473-bis.70 c.p.c.

Pertanto, si tratta di un riordino di collocazione più che di una modifica dell'assetto normativo.

In generale, si reputa tale riordino apprezzabile.

ii. *Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie*

L'art. 2 dello schema di decreto legislativo contiene una modifica del secondo comma dell'articolo 38 disp. att. c.c., concernente i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, sostituendo il generico richiamo ai procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni con il puntuale richiamo alle nuove disposizioni che contemplano tali procedimenti, ossia gli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.

Non viene apportata, dunque, alcuna sostanziale modifica all'impianto vigente ma si ritiene apprezzabile la maggior precisione normativa.

iii. *Modifiche al Codice di procedura civile*

La proposta di emendamento dell'art. 70 c.p.c. prevede l'inserimento, al comma 1°, del numero 3-bis) precisando che il pubblico ministero deve intervenire nel processo a pena di nullità rilevabile d'ufficio anche nelle "cause in cui devono essere emessi

provvedimenti relativi ai figli minori”. A questo riguardo, gli interessi sottesi a tali procedimenti giustificano la previsione proposta e, pertanto, non si hanno particolari rilievi.

L’art. 3, comma 6, dello schema di decreto legislativo apporta modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie, introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Nello specifico, con la lettera a) si interviene sull’articolo 473-bis c.p.c. sostituendone il comma 1 con il dichiarato fine di precisare l’attrazione al nuovo rito unificato anche delle controversie in tema di risarcimento del danno endofamiliare, mentre ne saranno esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, destinati a essere trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria. Tale modifica, appare condivisibile e risponde alla finalità di prevenire una pronuncia di mero rito, che può essere causa di allungamento dei tempi di definizione del giudizio.

Il nuovo rito dovrebbe essere applicato anche nei procedimenti avanti il tribunale per i minorenni.

Data l’entità del mutamento portato dalla Riforma Cartabia, potrebbe essere opportuno provvedere all’adozione di norme “transitorie”, di raccordo tra il vecchio processo e il nuovo nell’attesa dell’unificazione del nuovo tribunale e della piena implementazione delle potenzialità del pct.

Allo stato si riscontrano, infatti, in gran parte d’Italia notevoli difficoltà applicative del processo telematico ai tribunali per i minorenni, sia per ragioni infrastrutturali, che di formazione del personale.

La proposta di modifica dell’articolo 473bis c.p.c. prevede l’inserimento di una disciplina sul mutamento del rito in forza della quale, quando uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale è promosso in forme diverse, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l’udienza di prima comparizione regolata dall’articolo 473-bis.21, assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti. Quando, al contrario, è promossa con le forme del rito speciale una causa che deve invece essere trattata secondo un rito diverso, il giudice – se la causa rientra nella sua competenza – ordina il mutamento del rito; altrimenti, dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa.

Con questo intervento, sembra definitivamente chiarito che la pronuncia di inammissibilità della domanda generata dall’errore nella scelta del rito non sia consentita giacché contrasta senz’altro con il buon funzionamento del sistema giudiziario e la salvaguardia del contraddittorio instaurato.

Al fine di evitare situazioni di stasi generate dall’opzione per un rito errato si è altresì specificato che i provvedimenti sopra descritti sono pronunciati con ordinanza non oltre la prima udienza, ma non è sicuro che tale limite sia effettivamente rispettato.

Con riferimento all’art 473bis.8, la riforma ha previsto l’introduzione della figura del curatore speciale del minore come parte del processo e non ausiliario del giudice. Tuttavia, nessun articolo ne disciplina i compiti e i poteri. Sono previsti in capo al curatore speciale (figura diversa dal curatore di cui all’art 473bis.7) generici poteri di

rappresentanza sostanziale senza però fornire delle limitazioni e/o indicare quali siano. A titolo di esempio, sussiste ad oggi il problema della legittimazione del curatore speciale del minore a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ad attestare i relativi requisiti reddituali senza essere stato investito di adeguati poteri di accertamento e indagine.

Stante la peculiarità di tale figura e la delicatezza del ruolo sarebbe necessario indicare quali siano le sue specifiche funzioni, indicare esattamente quali siano i poteri esercitabili e indicare normativamente come devono essere liquidati i compensi del predetto professionista (alcuni tribunali ammettono solo la liquidazione dei compensi con il gratuito patrocinio, altri come ad es. il Tribunale di Milano prevedono anche la possibilità di liquidazione a carico dei genitori).

Con la lettera b) dell'art. 3 si interviene sull'articolo 473-bis.14 al fine di prevedere che tanto i termini della fase introduttiva quanto quelli previsti dall'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative delle parti possono essere ridotti dal giudice, se sussistono ragioni di urgenza. Si comprende la finalità della norma, ma si pone però un problema di coordinamento con l'art 473bis.15 relativo ai provvedimenti indifferibili, in quanto rimane nella discrezionalità del giudice l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione delle parti o l'assunzione *inaudita altera parte* dei provvedimenti indifferibili con la conseguente applicazione di una disciplina diversa. Sul punto si osserva che in tema di adozione dei provvedimenti indifferibili sono state adottate prassi molto diverse nei vari tribunali, tra le quali la fissazione di un'udienza filtro.

Inoltre, la riduzione sino alla metà anche dei termini di cui alle memorie di cui all'art 473bis.17 può costituire un *vulnus* alla difesa delle parti. Infatti, i tempi sono già strettissimi (20, 10 e 5 giorni prima dell'udienza). Risulta assai difficile prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto, contattare il cliente e ottenere in tempo utile la nuova documentazione (fiscale, bancaria, provvedimenti giudiziari, scolastica dei figli, ecc.), indicare altri mezzi di prova, entro pochi giorni.

A questo riguardo, si raccomanda di prevedere la sola possibilità di riduzione dei termini di fissazione della prima udienza e non anche i termini per le memorie successive.

Con la lettera c) dell'art. 3, si apportano modifiche all'articolo 473-bis.15 quanto ai provvedimenti indifferibili emessi *inaudita altera parte*, con la precisazione che il giudice che vi provvede deve fissare l'udienza per il contraddittorio «davanti a sé», volta a chiarire che tale udienza viene trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto, e non davanti al collegio. Ed è sempre lo stesso giudice a pronunciare, all'esito, l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento.

In secondo luogo, si prevede che l'ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all'esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'articolo 473-bis.22, ma solo dopo che la questione sia stata sollevata davanti al giudice dell'udienza di cui all'articolo 473-bis.21, con evidente risparmio dei mezzi processuali.

È sicuramente positivo che il legislatore abbia indicato che i provvedimenti indifferibili possano essere reclamati indicandone le modalità. Tuttavia, se la decisione sul reclamo è destinata a trattare sia i provvedimenti indifferibili che, in quanto tali, sono stati assunti subito, sia i provvedimenti provvisori di cui all'art 473bis.22, a seguito dei quali avviene anche uno scambio di memorie, sussiste il rischio che la decisione sul reclamo dei primi avvenga dopo troppo tempo dall'assunzione dei medesimi e che, nel frattempo, la situazione si sia cristallizzata solo a seguito di sommarie informazioni.

In altri termini, c'è il rischio che il giudice dei provvedimenti indifferibili non abbia un quadro probatorio completo, mentre sarebbe auspicabile che lo abbia almeno all'udienza di cui all'art 473bis.22.

Si raccomanda quindi la previsione in tali casi della riduzione del termine per la fissazione della prima udienza come nella proposta modifica all'art 473bis.14.

Sul punto si osserva poi che molti tribunali, stante l'impossibilità di decidere in assenza di un quadro probatorio completo, tendono a non emettere provvedimenti *inaudita altera parte* ma preferiscono fissare un'udienza "filtro" in cui convocano le parti. Così facendo si ha un'anticipazione della prima udienza senza avere lo scambio delle ulteriori memorie. Si pone quindi un problema di *discovery* anticipata. Altri tribunali invece emettono i provvedimenti provvisori *inaudita altera parte*, previa assunzione di sommarie informazioni, senza convocare le parti per il contraddittorio.

Alla luce delle diverse prassi, si raccomanda di indicare esplicitamente se i suddetti provvedimenti devono necessariamente essere emessi *inaudita altera parte* e solo successivamente confermati /revocati o se invece sia possibile l'adozione degli stessi anche nel contraddittorio delle parti.

La lettera e) interviene sul primo e secondo comma dell'articolo 473-bis.24 relativo al reclamo avverso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di primo grado, per chiarire che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma – relativo ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori – non si differenzia da quello previsto al primo comma, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all'esito della prima udienza, e che anch'esso si propone alla corte d'appello.

La successiva lettera f) si occupa appunto del giudizio di appello (art. 473-bis.34) al fine di specificare che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla corte d'appello sono reclamabili e che il reclamo si propone alla stessa corte d'appello che decide in diversa composizione, precisando che ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla corte d'appello più vicina.

A questo riguardo, si rileva l'incerta definizione del concetto di "corte d'appello più vicina" e, pertanto si raccomanda una migliore articolazione del meccanismo che identifichi con chiarezza a quale corte d'appello occorre rivolgersi in caso di insufficienza dei collegi disponibili.

Con la lettera g) si interviene sull'articolo 473-bis.38 al fine di rendere più chiaro il concetto di «giudice del procedimento in corso» quanto all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. Anche tale intervento, volto ad evitare il proliferare dei procedimenti e l'emissione di provvedimenti potenzialmente in contraddizione, appare condivisibile.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art. 473bis.42, la riforma impone di produrre copia degli accertamenti svolti, SIT, prove testi, ecc., ampliando i poteri officiosi del giudice nell'assunzione dei mezzi di prova. Tuttavia, spesso i Giudici impongono al ricorrente l'obbligo di produzione degli atti e dei verbali del procedimento penale, amministrativo (es. ammonimento questore) generando inutilmente una situazione di difficoltà per il difensore civilista che non necessariamente ha seguito anche il procedimento penale e potrebbe non riuscire a reperire tempestivamente tutta la documentazione richiesta. L'art 64bis delle norme di attuazione del c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero dia comunicazione al giudice civile che segue il procedimento di separazione o divorzio della pendenza di un procedimento penale in caso di reati commessi in danno del coniuge o dei figli.

Tuttavia, tali comunicazioni sono spesso disattese dalla Procura.

Si raccomanda, pertanto, di istituire un procedimento automatico di interscambio di informazioni tra la Procura, le cancellerie del Tribunale penale e civile così che il giudice civile possa avere tutte le informazioni necessarie in tempo utile senza necessariamente gravare le parti di tale onere probatorio. In particolare, si raccomanda di prevedere che nell'ambito dei suoi poteri d'ufficio, il giudice civile, nel caso in cui sia stato dedotto il compimento di violenze domestiche, debba dare comunicazione alle Procure e al Tribunale penale della pendenza del ricorso e che, in conseguenza, vengano a lui trasmessi tutti gli atti (se non coperti dal segreto istruttorio) del procedimento penale.

Con riferimento all'art 473bis.49 c.p.c., la riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di presentare unitamente alla domanda di separazione anche quella di scioglimento del matrimonio. Tuttavia, non viene disciplinata in alcun modo la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi. Alcuni tribunali la ammettono sempre, altri solo quando il giudice non ha ancora provveduto, altri non oltre la prima udienza. Si raccomanda sul punto un intervento del legislatore volto a regolare tale ipotesi al fine di evitare prassi troppo diversificate anche tra giudici dello stesso Tribunale.

La lettera i) dell'art. 3 riforma l'articolo 473-bis.51, relativo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, con l'evidente intento di correggere due errori formali: si opera infatti un rinvio al primo comma dell'articolo 473-bis.12 richiamandone una suddivisione in numeri anziché in lettere; inoltre, si precisa che la «determinazione dell'oggetto della domanda» e l'indicazione «dei documenti che offre in comunicazione» sono elementi che devono essere contenuti anche nell'atto introduttivo del procedimento a domanda congiunta. Di fatto non viene apportata alcuna modifica sostanziale.

Appare senz'altro positivo il coordinamento del testo con i commi primo e secondo dell'art 473bis.12. Si osserva, tuttavia, che sono sorte prassi molto diverse nei vari tribunali relativamente alla documentazione da produrre. Le modifiche che si intendono apportare chiarirebbero la necessità di produrre gli estratti bancari degli ultimi tre anni. Molti tribunali, ad oggi, hanno ritenuta superflua tale produzione atteso che vi sarebbe già l'accordo delle parti e ritengono al più sufficiente la produzione dei saldi del conto corrente degli ultimi tre anni.

Il medesimo problema si pone per la produzione in giudizio del piano genitoriale. Alcuni tribunali, nonostante non vi fosse alcun riferimento normativo, ritenevano comunque necessario allegarlo al fine di verificare che gli accordi assunti tra i genitori fossero conformi all'interesse del minore.

Si raccomanda quindi che il Legislatore indichi analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un'elencazione *ad hoc* per un procedimento che si presenta molto diverso da quello giudiziale e ciò in un'ottica di massima semplificazione.

Con le lettere n) e o) si interviene invece sul tema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Per quanto riguarda le misure contro la violenza familiare gli articoli 342-bis e 342-ter, concernenti i presupposti e il contenuto dei provvedimenti, sono state spostate dalla Riforma Cartabia all'interno del nuovo titolo IV-bis, agli articoli 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71.

Sono tuttavia rimaste nella legge speciale le norme che regolavano il rapporto tra tale procedimento e quello di separazione o divorzio (art. 8) e quelle che estendevano l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle condotte pregiudizievoli commesse da – o nei confronti di – altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente (art. 5). Si coglie l'ottica di razionalizzazione e semplificazione che ha portato all'inserimento anche di tali disposizioni all'interno del Codice di rito. Nello specifico, il contenuto dell'articolo 8 della legge n. 154 del 2001 è stato inserito, come nuovo ultimo comma dell'articolo 473-bis.71, per effetto del quale se è già pendente un procedimento di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsabilità genitoriale la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti al quale pende la causa. Le disposizioni dettate dall'articolo 5 sono state invece inserite in un nuovo articolo 473-bis.72, con contestuale abrogazione delle corrispondenti norme della legge speciale.

iv. Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie (art. 4)

Il comma 2 modifica il titolo II delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, relativo agli esperti e ausiliari del giudice.

Al di là dell'opportuna introduzione della disciplina dei mediatori famigliari, la lettera c), apporta modifiche all'articolo 13 in materia di albo dei consulenti tecnici.

Si prende atto della intenzione di seguire le indicazioni offerte dal Consiglio di Stato in sede consultiva volte a demandare per intero alla fonte regolamentare l'individuazione

delle categorie dell'albo e dei relativi settori di specializzazione, abrogando il terzo comma e sopprimendo nel quarto il riferimento a «ulteriori categorie», così demandando per intero l'individuazione delle categorie dell'albo al regolamento. Anche tale emendamento sembra poter assicurare maggiore uniformità per tutti gli uffici del territorio nazionale.

iv. Rilievi specifici sulle proposte di modifica relative alla cognizione ordinaria

i. Modifica dell'art. 38 c.p.c.

Rimandando all'art. 171bis c.p.c. in merito alle “verifiche preliminari”, la norma introduce uno strumento o filtro che necessariamente impone una maggiore attenzione, studio ed analisi della competenza in una fase preliminare per evitare procrastinazioni e rinvii della decisione in rito insieme a quella del merito con conseguente spreco di risorse processuali.

Tale previsione dovrebbe rappresentare un efficace strumento di *case management* non solo con riferimento alle decisioni in rito, ma altresì rispetto alle opportunità di mediazione delegata.

Non di meno, si rileva che anche in questo caso l'obbligo del Giudice di decidere tali questioni in fase preliminare non è presidiato da alcuna sanzione o conseguenza processuale e, pertanto, è lecito ritenere che non sarà sistematicamente osservato.

ii. Modifica degli articoli 163 e 163bis c.p.c.

Con riferimento alla proposta di integrazione dell'art. 163 c.p.c. che prevede, per quanto riguarda i dati del convenuto da riportare, la simultanea indicazione del domicilio fisico e dell'indirizzo pec risultate da pubblici elenchi (e valevole quale domicilio digitale), si ritiene che la nuova formulazione implichi un contenuto ridondante e, comunque, non sufficientemente coordinato con il nuovo regime delle notificazioni. Infatti, l'esistenza di un domicilio pec renderebbe del tutto superflua e fuorviante l'indicazione di un domicilio fisico. In ogni caso, si rimanda sul punto a quanto già osservato in merito all'art. 170 c.p.c.

iii. Modifica dell'art.168 c.p.c.

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 168 c.p.c., si osserva che tecnicamente la formazione del fascicolo informatico d'ufficio non è del tutto materialmente eseguita dal cancelliere essendo piuttosto il risultato dei depositi telematici eseguiti. In ogni caso, se si assume che l'apertura delle buste consenta di imputare al cancelliere la formazione del fascicolo informatico, la novella non merita particolari rilievi.

iv. Modifica dell'art. 183 c.p.c.

Rispetto alla modifica proposta per l'art. 183 c.p.c., si osserva che persiste una generalizzata difficoltà dei giudici ad organizzare manualmente il calendario delle udienze tenendo conto razionalmente degli incombenti da espletare volta per volta. Nonostante, la disponibilità di evoluti strumenti tecnologici, si riscontra di rado la

tendenza di adottare provvedimenti organizzativi adeguati e attendibili rispetto alle concrete esigenze del processo.

Potrebbe essere opportuno valutare l'introduzione sperimentale di tecnologie di intelligenza artificiale per la gestione di tale importante aspetto processuale.

v. **Rilievi specifici sulle proposte di modifica relative a impugnazioni, comunioni e rito locatizio**

i. *Modifica dell'art. 347 c.p.c.*

La riforma dell'articolo con la specificazione del termine dei venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza per la costituzione del convenuto appare condivisibile nella misura in cui il nuovo testo dell'art. 166 cpc, (al quale la norma rinvia) nel postulare il nuovo termine dei settanta giorni per la costituzione del convenuto nei giudizi dinanzi al tribunale, risponde solo alla necessità di rispettare gli adempimenti previsti negli articoli 171-bis e 171 ter (incombenze e verifiche preliminari del giudice istruttore e deposito di memorie integrative delle parti), adempimenti che non sono applicabili in sede di gravame.

ii. *Modifica dell'art. 371 c.p.c.*

La specificazione nella novella del termine di 40 giorni decorrenti dalla data di deposito del ricorso incidentale per proporre il controricorso incidentale appare condivisibile, posto che nella sua attuale formulazione, rinviando all'art. 370 c.p.c., potrebbe porre dei dubbi interpretativi.

iii. *Modifica dell'art. 658 c.p.c.*

In merito all'estensione della procedura di intimazione di sfratto per morosità anche all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono si esprime un parere favorevole a condizione che la procedura non sia esclusiva e consenta il ricorso congiunto ad altri procedimenti d'urgenza.

Va infatti considerato che, nel regime attuale, la liberazione dei rami d'azienda avviene tendenzialmente con ricorso alle misure cautelari o ai provvedimenti urgenti che, in effetti, si dimostrano efficaci, rapidi e flessibili per adattarsi alle specifiche esigenze del caso (a titolo di esempio è possibile chiedere congiuntamente la rimozione di cartelloni pubblicitari, il rispetto della privativa su brevetti, ecc.). I procedimenti di sfratto, di per sé stessi, rischiano di non essere altrettanto rapidi e flessibili, giacché in caso di morosità l'iter è più lento e occorre rispettare determinati termini. Inoltre, il giudice dello sfratto non può essere in grado di valutare una pluralità di aspetti peculiari rispetto alle locazioni. Pertanto, la proposta di modifica risulta positiva a condizione che sia meramente aggiuntiva degli strumenti a disposizione per la liberazione dell'azienda.

In secondo luogo, non si considerano i contratti agrari in uso nella prassi e non già contemplati dal Codice civile.

Si raccomanda di specificare la proposta di modifica, consentendo espressamente la possibilità di ricorrere congiuntamente ad altre misure urgenti.

iv. Modifica dell'art. 119 disp. Att. C.p.c.

La riforma appare condivisibile in quanto orientata a digitalizzare la procedura della redazione della sentenza, purché sia definitivamente abbandonata la prassi di scansionare documenti formati analogicamente.

v. Modifica dell'art. 181 disp. Att. C.p.c.

La riforma appare condivisibile in quanto orientata a velocizzare i tempi del giudizio divisionale endoexecutivo mediante l'applicazione del rito semplificato ex art. 281-undecies c.p.c., fatta salva la convertibilità del rito quando la situazione lo richieda.

In ogni caso, la presumibile applicabilità al rito semplificato della giurisprudenza sinora formata in relazione al rito sommario di cognizione consente di prevedere un certo margine di discrezionalità del giudice nell'amministrare gli adempimenti processuali con il rischio di aggravare anche significativamente la procedura.

vi. Modifica dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.

Con riferimento al deposito di copie cartacee su ordine del giudice, la relazione illustrativa del correttivo fa espresso riferimento all'ipotesi che si renda necessario acquisire agli atti un documento originale e non una "copia cartacea" e, in questo senso, spiega il mutamento del riferimento a singoli atti e documenti "su supporto cartaceo".

Tuttavia, la previsione continua a non contemplare l'ipotesi che sia necessario acquisire agli atti un documento non necessariamente riproducibile su supporto cartaceo, ma in formato ancora non compatibile con il deposito telematico.

Si raccomanda l'introduzione di una previsione volta a prevenire la prassi di presentare istanza per acquisire al fascicolo drive contenenti files in formati diversi come Mp3, Mp4, ecc.

* * *

Si ringrazia per la considerazione che questa On.le Commissione e i Signori Deputati riterranno di riservare alle osservazioni rassegnate, e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento che possa essere ritenuto opportuno.

Roma, 7/04/2024

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati
Il Presidente
Avv. Carlo Foglieni